



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014
(OR. en)**

7618/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0080 (NLE)**

**EEE 11
RECH 117**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 141 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 141 final.

All.: COM(2014) 141 final



Bruxelles, 11.3.2014
COM(2014) 141 final

2014/0080 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

Scopo del presente progetto di decisione del comitato misto è includere Orizzonte 2020 nell'accordo SEE. I paesi del SEE/EFTA potrebbero in tal modo sfruttare appieno le possibilità offerte da quello che è il più grande programma di ricerca e di innovazione dell'UE di sempre, con quasi 80 miliardi di EUR di finanziamenti disponibili nell'arco di 7 anni (2014-2020).

La partecipazione dei paesi SEE/EFTA al programma Orizzonte 2020 avrà un'incidenza di bilancio, perché questi paesi non soltanto parteciperanno alle iniziative in tale contesto, ma dovranno al tempo stesso contribuire finanziariamente. Per questo motivo il presente progetto di decisione del comitato misto deve essere adottato sotto forma di decisione del Consiglio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Effetti dell'inclusione di Orizzonte 2020

I programmi quadro precedenti sono stati inclusi nell'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE. In base a tale disposizione, anche gli atti derivanti dai programmi quadro devono essere fatti rientrare in detto articolo. Questo metodo di inclusione è stato molto utile, poiché ha evitato di dovere includere separatamente ciascun atto riguardante i programmi, con il lavoro e le procedure che ciò comporterebbe. Di conseguenza, atti quali quelli che istituiscono programmi specifici e stabiliscono le regole per la partecipazione e la divulgazione nei programmi quadro non sono stati inclusi separatamente nell'accordo SEE. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE applica lo stesso metodo di integrazione e quindi contiene una disposizione sull'inclusione del regolamento quadro Orizzonte 2020 nell'articolo 1, paragrafo 5.

Il regolamento (CE) n. 294/2008¹ che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia è incluso nell'articolo 1, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 e questo emendamento deve essere recepito nell'accordo SEE. Il progetto di decisione del Comitato misto contiene pertanto una disposizione che include l'atto modificativo nell'articolo 1, paragrafo 11.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE².

¹ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia³.

La Commissione trasmette al Consiglio il progetto di decisione del Comitato misto SEE affinché adotti la relativa posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I paesi SEE/EFTA partecipano a Orizzonte 2020 e traggono vantaggio dalle possibilità di finanziamento come previsto nella parte VI dell'accordo SEE. Al tempo stesso i paesi del SEE/EFTA devono contribuire finanziariamente al programma, come stabilito all'articolo 82 dell'accordo SEE.

³ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 174.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3 e l'articolo 182, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁵ (in appresso "l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE⁶.
- (5) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia⁷.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.

⁴ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁵ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

⁷ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.

- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*